



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA
MORTUARIA**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 20.12.2014)

INDICE:

Capo I – Norme generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Art. 3– Servizi gratuiti e a pagamento

Capo II – Servizi cimiteriali

Art. 4 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 5– Organizzazione dei servizi cimiteriali

Art. 6– Obblighi del custode del cimitero

Capo III – Trasporto dei cadaveri

Art. 7– Disciplina del trasporto dei cadaveri

Art. 8– Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 9– Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Art.10– Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Capo IV – Polizia interna dei cimiteri

Art. 11 – Ammissione al cimitero

Art. 12– Ricevimento dei cadaveri

Art. 13 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Art. 14 – Divieti di ingresso nei cimiteri

Art. 15– Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Art. 16 – Riti religiosi e civili all'interno dei cimiteri

Capo V – Inumazioni e tumulazioni

Art. 17– Sepolture private

Art. 18 – Inumazioni e tumulazioni – Deroghe

Art. 19– Inumazioni e tumulazioni – Retrocessione

Art. 20– Inumazioni e tumulazioni – Termini

Art. 21– Epigrafi

Art. 22– Introduzione di urne cinerarie e cassette con resti ossei

Art. 23 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Capo VI – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Art. 25 – Esumazioni ordinarie

Art. 26 – Estumulazioni

Art. 27 – Verbale delle operazioni

Art. 28 – Smaltimento dei materiali

Art. 29 – Estumulazioni : nuova concessione

Art. 30– Esumazioni e estumulazioni – Oneri

Capo VII – Lavori Edili all'interno del cimitero

- Art. 31 – Lavori privati nei cimiteri
- Art. 32 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
- Art. 33 – Occupazione temporanea del suolo
- Art. 34 – Materiali di scavo
- Art. 35 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori
- Art. 36 – Opere private – Vigilanza – Collaudo

Capo VIII - Attività funebre

- Art. 37 – Impresa di Onoranze Funebri
- Art. 38 – Struttura per il commiato
- Art. 39 –Esercizio del servizio di trasporti funebri

CAPO IX – Sepolture private

- Art. 40 – Uso delle sepolture private
- Art. 41 – Revoca
- Art. 42 – Decadenza
- Art. 43 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 44 – Estinzione
- Art. 45 – Rinuncia od abbandono di sepoltura privata
- Art. 46 – Mutamento del rapporto per le concessioni perpetue

Capo X - Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

- Art. 47 – Oggetto e finalità
- Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 49 – Autorizzazione alla dispersione
- Art. 50 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 51 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 52 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri
- Art. 53 – Modalità conservative delle urne affidate a familiari
- Art. 54 – Senso comunitario della morte
- Art. 55 – Pianificazione cimiteriale

Capo XI - Norme finali

- Art. 56 – Controlli e sanzioni
- Art. 57 – Informazione ai cittadini
- Art. 58 – Leggi ed atti regolamentari
- Art. 59 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 60 – Sanzioni
- Art. 61 – Pubblicità del regolamento

CAPO I – Norme generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'Allegato A del presente regolamento ed all'art. 1, c.3, della L.R. n. 19/2004

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

1. Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., non assume responsabilità per furti o atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.).

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento (1).

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;
2. In caso di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia (previo parere conforme dei Servizi Sociali), disinteresse da parte dei familiari, salma di persona sola o ignoto deceduto nel territorio comunale, sono a carico del Comune le spese relative a:
- a) il servizio obbligatorio di recupero e di trasporto di salma o di cadavere;
 - b) l'inumazione in campo comune;
 - c) l'esumazione e l'estumulazione ordinarie;
 - d) la cremazione (2);
 - e) il feretro, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite ed aggiornate dalla Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

3. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di provvedere all'eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati.

4. Per disinteresse da parte dei familiari si intende la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) rinuncia all'eredità
- b) sepolcro in stato di abbandono
- c) mancata risposta ad avvisi da parte del Comune

(1) vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione ". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal dirigente / Responsabile di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, mentre la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento spetta al Responsabile Area Territorio, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Territorio, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

2. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile Area Territorio, come individuato da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dalla normativa vigente ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

2. La custodia del cimitero è affidata al personale di cui all'art. 3 per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere.

3. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri prescritti e la conservazione degli atti. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

4. Il custode del cimitero deve:

- a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- e) curare la pulizia dei portici, dei locali in generale di tutto il cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) avvertire il Responsabile di Servizio competente, di tutte le necessità che si presenteranno ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite;
- j) provvedere all'apertura e chiusura dei loculi con opere in muratura e provvedere quindi alla sepoltura delle salme.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 7 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente nonché quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004 e dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871

“Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” e ss. ii. mm.

2. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

3. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 8 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge, dal convivente more-uxorio e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi,

<p>esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.).</p>
<p>Art. 9 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.</p> <p>1. Tutti i trasporti di cadavere, anche quelli all'interno del Comune, sono soggetti al rilascio della relativa autorizzazione.</p> <p>2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.</p>
<p>Art. 10 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.</p> <p>1. Su richiesta scritta di un familiare, Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il trasporto del cadavere, a cassa chiusa, di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.</p> <p>Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato a cassa aperta, previa autorizzazione del Comune di decesso, verso il luogo prescelto per le onoranze – compresa l'abitazione privata – per essere ivi deposto, purchè tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km. e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.</p> <p>Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria.</p>
<p>CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI</p>
<p>Art. 11– Ammissione nel cimitero.</p> <p>1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le ossa e le ceneri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) persone decedute nel territorio del Comune ; b) persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte ; c) coniuge e convivente more-uxorio di persona residente. <p>(La convivenza che perduri da almeno un anno, deve essere attestata mediante autocertificazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> d) persone che hanno in precedenza tumulato nello stesso cimitero o il coniuge o parenti fino al 1° grado del deceduto o del coniuge del deceduto. <p>Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.</p> <p>2. Per i seppellimenti di cui al punto 1, gli interessati dovranno fare richiesta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, il quale verificherà la sussistenza del titolo d'ingresso nel cimitero.</p>
<p>Art. 12 - Ricevimento dei cadaveri.</p> <p>Gli incaricati del trasporto funebre consegnano il feretro agli addetti cimiteriali all'ingresso del cimitero. E' loro consentita la possibilità di accompagnare il feretro fino al luogo della sepoltura.</p>
<p>Art. 13 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.</p> <p>1. Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico e di ricevimento delle salme disposti dal Responsabile del Settore.</p> <p>Il Responsabile dell'Area Territorio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza potrà apportare ai detti orari temporanee modifiche.</p> <p>Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato a mezzo del suono dei campanelli 15 minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.</p>
<p>Art. 14 - Divieti di ingresso nei cimiteri.</p>

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 15- Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi e animali
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori e spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di veicoli a motore privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 16 - Riti religiosi e civili all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, con riti civili, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 17 – Sepolture private (loculi, cappelline di famiglia, cappelline in linea, loculi ossario)

1. Il comune concede agli interessati, a titolo oneroso e solo in concomitanza con un decesso, il diritto di occupazione di uno o due loculi. I loculi verranno assegnati dal basso verso l'alto, salendo un loculo per fila (tenendo conto che i doppi vengono assegnati affiancati), secondo un rigoroso criterio cronologico, determinato dalla data di richiesta dell'assegnazione del loculo, a seguito di morte della persona.

2. La concessione dei loculi stagni ha durata di anni 30 (trenta), con facoltà di rinnovo a favore del concessionario o dei suoi eredi e dei familiari del defunto.

La nuova concessione potrà avere durata di anni 10 (dieci), anni 20 (venti) o anni 30 (trenta) .

La concessione dei loculi aerati ha durata di anni 10 (dieci) con facoltà di rinnovo a favore del concessionario o dei suoi eredi e dei familiari del defunto.

La concessione delle cappelline di famiglia e delle cappelline in linea "dedicate", nonché dei loculi-ossari

ha durata di 99 anni, con facoltà di rinnovo a favore degli eredi.

Qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, il Sindaco, con ordinanza, vieterà tale possibilità fino al ripristino di una adeguata disponibilità di sepolture private, per adempiere all'obbligo primario di garantire spazi di sepoltura per i nuovi decessi.

Prima della scadenza del termine della concessione, l'Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà, ove e quando possibile, ad avvisare il concessionario o, in casi di decesso, i suoi familiari.

Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del/i loculo/i; i resti ossei ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune ovvero, su espressa richiesta dei familiari, in speciali loculi ossari individuali;

3. Nei cimiteri comunali l'assegnazione dei loculi, degli ossari è consentita esclusivamente per la tumulazione di:

a) residenti nel territorio comunale o coniuge di persona residente;

b) parenti fino al 1° grado di persone residenti nel territorio comunale o del coniuge di persona residente;

c) deceduti che hanno in precedenza tumulato nello stesso cimitero o il coniuge o parenti fino al 1° grado del deceduto o del coniuge del deceduto; in tal caso si limita la concessione ad un solo loculo.

4. L'assegnazione delle cappelline di famiglia e delle cappelline in linea "dedicate" è soggetta alle restrizioni di cui al precedente comma 3. Il diritto di sepoltura nelle cappelline di famiglia e nelle cappelline in linea dedicate non è soggetto alle medesime restrizioni.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti con concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Nella tumulazione, tanto nei loculi quanto nelle cappelline, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e sono messi a disposizione dei privati dal Comune. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

7. La concessione di due loculi in affiancamento, non in presenza di duplice cadavere (o il rinnovo della concessione dei loculi stagni o aerati) è comunque subordinato alla disponibilità dei posti-salma accertata nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

La decorrenza delle due concessioni avrà pari durata e pari costo. Al momento del decesso del concessionario in vita al momento della concessione, sarà cura dei famigliari provvedere al prolungamento della concessione stessa per un arco temporale tale da garantire la sepoltura del congiunto per anni venti. La tariffa che dovrà essere corrisposta sarà proporzionale al numero di anni oggetto del prolungamento. Allo scadere del prolungamento della concessione, la stessa avrà termine.

8. E' consentita la "retrocessione" di un loculo singolo in favore di uno doppio, ai sensi del comma 7, in base alla seguente procedura:

a) inoltro di domanda motivata;

b) protocollazione immediata della domanda;

c) pagamento entro 10 gg. dalla protocollazione;

d) assegnazione, come prima richiesta della giornata, nel trentesimo giorno dalla protocollazione;

e) restituzione da parte del Comune del corrispettivo del loculo retrocesso, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 16ter.

9. L'istanza di rinnovo della concessione dovrà essere presentata prima della scadenza, ma non prima di sei mesi dalla scadenza stessa.

Art. 18 - Inumazioni e tumulazioni – Deroghe.

1. In deroga alle norme di cui al terzo comma del precedente articolo in via eccezionale, su richiesta scritta e motivata, è possibile procedere alla assegnazione nei casi di particolare legame con il Comune,

tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) le origini del defunto;
- b) gli anni di permanenza sul territorio;
- c) particolari meriti conseguiti in campo sociale, culturale, scientifico od altro.

La valutazione spetta al Sindaco, acquisito l'eventuale parere dei capigruppo consiliari.

Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni – Retrocessioni

1. I concessionari e i loro eredi che per motivate ragioni, oltre al caso di cui al comma 8 dell'art. 17, non intendano più usufruire del/dei loculo/i dovranno obbligatoriamente richiederne la retrocessione al Comune.

2. E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculo/i assegnato/i, ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati e' nulla.

3. La domanda di retrocessione del loculo, indirizzata al Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone, dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato e la motivazione della retrocessione.

4. Per la restituzione verranno applicate le modalità fissate con la vigente deliberazione di Giunta Comunale.

La percentuale di restituzione viene calcolata sul costo della concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione e non verranno in nessun caso rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli e Diritti di Segreteria.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Il Comune dispone che le lapidi dei loculi e delle tombe private siano di colore omogeneo cioè in granito di colore rosso vanga o simili, le mensole di contorno e di base alla lapide non possono avere una sporgenza maggiore di cm. 5 (cinque) dalla struttura dei loculi stessi; è comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre cm. 7. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose od in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate

per incuria o per morte dei concessionari. Rimane comunque vietato lasciare sui pavimenti davanti ai loculi, nei corridoi, nei vialetti oggetti e vasi mobili di qualsiasi tipo onde evitare pericolo per l'incolumità dei visitatori; verranno comunque rimossi tutti quegli oggetti o vasi in spazi non consentiti.

2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni; in quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine, come prima concordato, senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa

rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria vigente.

3. La lapide dei loculi deve essere posata entro 60 giorni dalla tumulazione.

Art. 21 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dal responsabile Area Territorio in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide

di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 22 - Introduzione di urne cinerarie e cassette con resti ossei

1. E' consentita in ogni momento l'introduzione di urne cinerarie e cassette metalliche contenenti resti ossei nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento a cadaveri ivi tumulati di ceneri o resti ossei di defunti, fino all'esaurimento della capienza. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. L'apertura e chiusura del loculo per l'introduzione di cassette di ossa e/o urne cinerarie è eseguita dal gestore del cimitero. I relativi costi sono posti a carico dei familiari richiedenti.

Alla scadenza della concessione, non rinnovata, le ceneri e le ossa saranno conferite all'ossario o cinerario comune, fatta salva la possibilità di diversa destinazione a cura dei familiari del defunto.

Art. 23 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni e inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri quando trattasi di prima operazione. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi tramite Agenzia funebre autorizzata, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.
2. I costi di concessione verranno annualmente fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
4. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 - Esumazioni e estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004, al Regolamento Regionale n. 4/2006, nonché quelle integrative di questo regolamento.
2. Il calendario delle esumazione ed estumulazioni sarà comunicato a cura del Responsabile di servizio al competente servizio dell'AUSL.

Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione si presentino situazioni di rischio o pericolo per la salute pubblica, il responsabile cimiteriale dovrà informare il responsabile di servizio, il quale provvederà immediatamente a richiedere l'intervento dell'AUSL.

Art. 25 - Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono disposte dal Responsabile del Settore interessato e saranno eseguite tenuto conto delle condizioni climatiche e sanitarie del momento. Almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di dare disposizioni (nel rispetto delle vigenti normative) e di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà eseguita

ugualmente.

Art. 26 – Estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 25.
2. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma della cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici. Esumata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori, e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.
4. Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla vigente delibera di Giunta Comunale.

Art. 27 - Verbale delle operazioni.

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria cura che per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, sia redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 28 – Smaltimento dei materiali.

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Art. 29 – Estumulazioni : Nuova concessione.

1. Le estumulazioni si eseguono su espressa richiesta dei familiari attraverso razionale programmazione dell'ufficio competente o allo scadere delle rispettive concessioni. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.
2. A norma dell'art. 3 c.3. della L.R. 4/2006, quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, prima della scadenza della concessione, verrà restituita la somma corrispondente al periodo residuale e si provvederà a stipulare un nuovo atto di concessione per la durata di 30 anni per i loculi stagni e 10 anni per i loculi aerati.
3. Nel caso di concessione perpetua di loculo finalizzata alla sepoltura di un cadavere menzionato nell'atto di concessione, con l'estumulazione di quel cadavere la concessione viene a decadere e si

dovrà procedere eventualmente a nuova concessione, a scadenza trentennale, previo pagamento della relativa tariffa.

Nel caso di mancata nuova concessione, il loculo torna nella disponibilità del Comune.

4. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati possono essere accolte richieste di trasferimento di loculo entro 30 giorni dalla data della sepoltura senza pagamento di oneri ad eccezione delle spese di apertura e chiusura dei loculi, su autorizzazione del Responsabile del Servizio .

Art.30 - Esumazioni e estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune, ad esclusione delle pratiche dell'A.S.L. competente, tramite proprio personale necroforo o ditta in appalto di gestione.

Tutte le operazioni sopracitate verranno eseguite previa presentazione di una istanza da parte dei familiari del defunto o del concessionario (o di eventuali eredi se reperibili).

Gli oneri per suddette operazioni sono a carico degli interessati; detti oneri sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

E' responsabilità degli interessati provvedere alla rimozione della lapide tramite proprio incaricato.

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 31- Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la preventiva pratica edilizia che potrà essere presentata solo da privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune con esclusione pertanto di imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 32 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la preventiva pratica edilizia di cui al precedente art. 28, la ditta esecutrice dovrà rispettare la normativa vigente in materia di disciplina e sicurezza sul lavoro.

Art. 33 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma.

Art. 34 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto di cui all'art. 2, c. 1, lett. f) del D.P.R. n. 254/2003 (1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

3. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 35 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro corrispondente all'orario di apertura e chiusura del cimitero.

2. E' comunque vietata l'esecuzione di lavori all'interno del cimitero (sistemazione lapidi, tombe e vari) nel periodo 25.10/15.11 di ogni anno. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare ogni attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo. Nel periodo dal 26.10 al 15.11 è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare

qualsiasi attività dei cantieri.

3. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 36 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private dei cimiteri.

CAPO VIII – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 37 - Imprese di Onoranze Funebri

A norma dell'art. 13 della L.R. Emilia Romagna n. 19/20004, l'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di salma e di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con la L.R. n. 19/2004 e con la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R.

19/2004".

Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre con le modalità indicate nel citato art. 13 della L.R. 19/2004.

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Interventi Economici è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

L'esercizio dell'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale a norma dell'art. 5, c.2 della L.R. E.R. n. 19/2004.

Art. 38 – Struttura per il Commiato.

1. In apposite strutture, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, oltre che per la custodia e l'esposizione delle salme, nel rispetto delle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Quelle pubbliche possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Art. 39 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei prescritti requisiti.

Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

CAPO IX – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 40 - Uso delle sepolture private (cappelline di famiglia e cappelline in linea "dedicate")

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

A tal fine la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore
- i conviventi del concessionario

La convivenza, che perduri da almeno un anno, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

2. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto al grezzo da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

4. Nella cappelline di famiglia e nelle cappelline in linea "dedicate" non ancora assegnate potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti trentesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 30 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 30/mi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

6. Le spese di manutenzione delle cappelline sono a carico dei concessionari. Quando le cappelline, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Responsabile di Servizio.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata o di loculo/ossario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del 1° comma del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'aggiornamento non comporta una nuova concessione.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate al comma 1, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Art. 41 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto, sia cappelline che loculi, concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico negli ambiti igienico-sanitario o di sicurezza pubblica.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa tutte le spese conseguenti : le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, eventuale rifacimento lapide, operazioni cimiteriali...

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno

indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 42 – Decadenza

La decadenza della concessione di cappelline e loculi può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

La decadenza della concessione di loculi può essere dichiarata nel seguente caso:

- c) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

La decadenza della concessione di cappelline può essere dichiarata nel seguente caso:

- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 40;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire la dimora della persona o della famiglia, mediante ricerche presso l'archivio anagrafico del comune o di altri comuni di residenza o di emigrazione del defunto e/o del concessionario.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 43 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di cappelline di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 44 - Estinzione

1. Le concessioni di cappelline e/o di loculi si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, l'Ufficio Polizia Mortuaria provvede ad avvisare gli interessati, i quali possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

2. Si ha l'estinzione della concessione di cappelline quando non risultano più discendenti o eredi del fondatore del sepolcro che abbiano diritto di sepoltura o obblighi di manutenzione, nel qual caso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, esperiti gli opportuni accertamenti, prenderà atto con determina dell'estinzione della famiglia e disporrà per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione.

Art. 45 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
- b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
- c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri; la rinuncia deve essere presentata con dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. In caso di abbandono, l'Ufficio Polizia Mortuaria, accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art.572 del c.c.. In caso di pericolo per la sicurezza pubblica, il Comune potrà in essere a proprie spese gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, salvo rivalsa delle spese sostenute sugli eredi, se esistenti.

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

Art. 46 - Mutamento del rapporto per le concessioni perpetue

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti dall'Archivio comunale essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. Stabilisce inoltre i seguenti criteri quali elementi probanti per dimostrare la fondatezza della richiesta di riconoscimento del titolo di concessionario,

1. ricevute dell'avvenuto pagamento dell'onere della concessione
2. pagamento lampada votiva in modo continuativo
3. discendenza in linea retta dal sepolto
4. cura della sepoltura ed interesse nel tempo

Per far luogo al provvedimento di riconoscimento, è sufficiente il possesso di un solo requisito.

I rivendicanti concessioni di sepolture perpetue possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato, che verrà concessa a titolo gratuito.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

CAPO X - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 47 – Oggetto e finalità

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia - Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della giunta regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (regolamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del

R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione

1) Cremazione dei cadaveri

a) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal comune ove è avvenuto il decesso sulla base delle volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

b) La cremazione dei cadaveri già sepolti nei cimiteri di questo Comune è autorizzata dal Responsabile di servizio competente di questo Comune, con le medesime procedure di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

c) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 254/2003.

d) La cremazione di feti e prodotti abortivi è autorizzata dall'Ausl.

2) Cremazione di resti mortali e di ossa

a) Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come definiti dall'art. e del DPR n. 254 del 15 luglio 2003;

b) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni eseguite dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni da loculo stagno e 10 anni da loculo aerato, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, della Legge Regionale 19/2004, previo consenso dei familiari.

c) In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia mediante ricerche presso l'archivio anagrafico del comune o di altri comuni di residenza o di emigrazione del defunto e/o del concessionario.

d) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e nemmeno il nulla osta A.G..

e) Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria dispone con determina la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune quando risulti da attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica che sia esaurita la capacità ricettiva dell'ossario medesimo. Le risultanti ceneri sono conferite al cinerario comune.

Art. 49 – Autorizzazione alla dispersione

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto.

2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia - Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4. La volontà del defunto deve essere espressa con le modalità di cui alla DGR Emilia Romagna n. 10/2005;

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art.

11 della Legge Regionale 19/2004.

6. La richiesta deve essere inoltre corredata da:

- a) una dichiarazione che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, per la dispersione in area privata;

6. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma.

7. L'atto di autorizzazione dovrà indicare:

- a) la persona indicata ad eseguire la dispersione;
- b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 11, c.2, della L.R. 19/2004.

Art. 50 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'apposita area cimiteriale posta nei cimiteri di Castelnuovo Rangone e di Montale ;
- b) in aree private, col consenso gratuito e scritto dei proprietari;
- c) in natura.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) delimitato con delibera della Giunta Comunale.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività fini di lucro.

4. La dispersione è vietata nei parchi pubblici, nei laghetti e nei torrenti.

5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale addetto (oppure anche dai congiunti, assistiti dal personale cimiteriale), mediante interrimento delle ceneri (o di un'urna biodegradabile). E' vietata l'aspersione superficiale.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale è soggetta alla tariffa determinata dalla Giunta Comunale a norma del D.M. 1/7/2002.

6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

7. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto eseguita dagli operatori cimiteriali (sono gratuite se eseguite dai familiari);
- dispersione eseguita fuori dal cimitero dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

Art. 51 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

a1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

a2) la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;

b) Consegna al soggetto affidatario di cui all'articolo seguente.

Art. 52 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui alla L.R. n. 19/2004 ed alla D.G.R. Emilia Romagna n. 10/2005.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto delle volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare le volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004.

In mancanza di indicazione specifica in tal senso da parte del defunto, le ceneri possono essere affidate, su richiesta scritta, ai seguenti familiari:

a) coniuge superstite, convivente more-uxorio;

b) figli;

c) fratelli e sorelle;

d) nipoti;

e) ascendenti.

In caso siano più i soggetti richiedenti di cui alle lettere b), c), d), ed e), dovrà essere indicato, previo accordo tra gli stessi, il familiare affidatario.

Qualora dovesse essere presentata richiesta da parte di un familiare che, nell'ordine di cui al primo periodo del presente comma, viene dopo gli altri familiari, lo stesso dovrà previamente acquisire la rinuncia, ovvero l'assenso, da parte dei familiari che lo precedono nell'ordine di graduazione.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivati da esumazioni o estumulazioni con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, con oneri a carico dei familiari, o conferita al cinerario comune.

5. I soggetti di cui al comma 2 presentano al comune dove saranno conservate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

a) i dati identificativi del defunto;

b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;

c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale ;

e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o la dispersione nelle forme di legge (quando emerga successivamente all'affido che tale era la volontà del defunto, espressa dal medesimo con testamento o iscrizione ad associazione cremazionista);

<p>h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.</p> <p>7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.</p> <p>8. Ogni affidamento di un'urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:</p> <p>a) per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;</p> <p>b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;</p> <p>c) per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;</p> <p>d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.</p> <p>La tenuta del registro ed il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento sono curati dal servizio di Polizia Mortuaria.</p>
<p>Art. 53 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari</p> <p>1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in un vano (nicchia, teca, armadio, ecc.) che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione.</p> <p>2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.</p> <p>3. Qualora non direttamente visibili, vanno riportati all'esterno il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.</p> <p>3. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.</p>
<p>Art. 54 – Senso comunitario della morte</p> <p>Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, espressa con le modalità di cui gli articoli 46 e 49 del presente regolamento, i dati anagrafici del defunto, su richiesta e a spesa degli interessati potranno essere posti su loculi in concessione e sulle tombe o su eventuali appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale . Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.</p>
<p>CAPO XI - NORME FINALI</p>
<p>Art. 55 - Pianificazione cimiteriale</p> <p>Nell'ambito della pianificazione cimiteriale di cui all'art. 1 del R.R. 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004" sono individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri - Le aree per l'inumazione dei feti e prodotti abortivi - Le aree per l'interramento delle urne - Le aree per la sepoltura di appartenenti a comunità straniere o professanti un culto diverso da quello cattolico.
<p>Art. 56 – Controlli e sanzioni</p> <p>Il comune vigila attraverso il servizio di polizia Municipale e controlla anche periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare, previo idoneo preavviso all'affidatario.</p>
<p>Art. 57 – Informazione ai cittadini</p>

Il Comune di Castelnuovo Rangone promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie in modo particolare attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 58- Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili le norme sotto citate:
2. Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n°1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
3. D.P.R. 10.09.1990 n°285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
4. D.P.R. 3-11-2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
- 5) L. n. 130 del 30.03.2001;
6. D.P.R. 15-7-2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"
- c) L.R. Emilia Romagna n. 19 del 29.07.2004.
- d) L.R. Emilia Romagna n. 4 del 23 maggio 2006

Art. 59 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contenute dal presente regolamento.

Art. 60 - Sanzioni.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.r. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione. Nel caso in cui si ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze da parte di imprese o dai loro incaricati, il Dirigente competente può adottare un atto di sospensione dell'autorizzazione all'ingresso dei cimiteri di durata superiore a tre mesi.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i Cimiteri Comunali. Il Comune di Castelnuovo Rangone promuove e favorisce l'informazione del presente regolamento tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.